

90.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

I N D I C E

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	1916	Parlamento europeo (Trasmissione di risoluzioni)	1916
Disegno di legge n. 1365-bis:		Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di documenti)	1915
(Articoli da 1 a 3)	1869, 1882, 1885	Proposte di legge:	
(Emendamenti)	1870, 1882, 1887	(Adesione di un deputato)	1915
Documenti ministeriali (Trasmissione)	1915	(Annunzio)	1915
Interrogazioni urgenti sull'alluvione che ha colpito alcune regioni italiane	1903	Richieste ministeriali di parere parlamentare	1916
Missioni valedoli nella seduta del 7 novembre 1994	1915		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO DI LEGGE: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLA FINANZA PUBBLICA (1365-BIS)*

*(Per le tabelle annesse agli articoli 10, comma 1, e 30, commi
4, 6 e 9 del disegno di legge, nel testo della Commissione, si veda
l'Atto Camera n. 1365-bis-A, pagg. 113-119)*

—————

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****CAPO I.****DISPOSIZIONI
IN MATERIA SANITARIA****ART. 1.***(Esenzioni).*

1. Al comma 14 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le parole « lire 5.000 » sono sostituite dalle seguenti: « lire tremila per prescrizioni di una confezione e di lire seimila per prescrizioni di più confezioni ».

2. Il comma 16 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dai seguenti:

« 16. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i cittadini di età inferiore a sei anni e di età superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a lire 70 milioni. Sono altresì esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di patologie neoplastiche maligne, dal momento della diagnosi certa, e i titolari di pensioni sociali. Sono inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione per ogni figlio a carico, i

titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessanta anni e i disoccupati. L'esenzione opera su dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da apporre sul retro della ricetta. I soggetti affetti dalle forme morbose e le categorie previste dal decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto.

16-bis. Sono altresì esenti le prestazioni diagnostiche e terapeutiche di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come sostituito dal comma *16-quinquies* del presente articolo, e all'articolo 5 del citato decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991.

16-ter. Per l'assistenza farmaceutica l'esenzione opera esclusivamente per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera *b*). Per l'assistenza farmaceutica e per le prestazioni di cui al comma 15 i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti comunque al pagamento di una quota fissa per ricetta di lire tremila per prescrizioni di una confezione e di lire seimila per prescrizioni di più confezioni nonché per prescrizioni relative alle prestazioni di cui al comma 15.

16-quater. I direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dispongono verifiche sulla regolarità delle prescrizioni, in regime di esenzione, dei

medici convenzionati. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dal codice penale.

16-*quinquies*. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Sono esenti da *ticket* tutte le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le prestazioni specialistiche in corso di gravidanza fruite presso le strutture sanitarie pubbliche, convenzionate o accreditate dal Servizio sanitario nazionale, secondo il protocollo diagnostico predisposto nel decreto del Ministro della sanità 14 aprile 1984, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 118 del 30 aprile 1984" ».

3. Le disposizioni di cui ai commi 16 e 16-*ter* dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano fino al 30 settembre 1995.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità provvede con proprio decreto ad aggiornare il protocollo diagnostico predisposto nel decreto del Ministro della sanità 14 aprile 1984, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 118 del 30 aprile 1984.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: lire tremila con le seguenti: lire duemilacinquecento.

Consequentemente, dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

ART. 26-bis.

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto.

2. L'imposta sul valore aggiunto, dovuta dal cedente, in base all'accertamento definitivo del valore imponibile viene liquidata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

1. 1 (7. 11).

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli, Lenti, Sciacca, Sava, Nardini, Valpiana, Scotto di Luzio, Tarantelli.

Al comma 1, sopprimere le parole da: per prescrizioni di una confezione alla fine del comma.

Consequentemente:

all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: al 31 dicembre 1994 con le seguenti: al 31 dicembre 1990;

dopo l'articolo 26 inserire i seguenti:

ART. 26-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 2:

a) al terzo comma, lettera e), sono aggiunte, in fine, le parole: « a condizione che il soggetto conferitario abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari »;

b) al terzo comma, lettera f), sono aggiunte, in fine, le parole: « a condizione

che il soggetto incorporante o risultante dalla fusione, dalla scissione, dalla trasformazione o da analoghe operazioni abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari »;

2) all'articolo 19:

a) nel primo comma, dopo le parole: « arte o professione », sono aggiunte le seguenti: « a condizione che tali beni e servizi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente per l'effettuazione di operazioni imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, di operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 11), di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, dal primo al settimo comma »;

b) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

« Per i beni ed i servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente per effettuare sia operazioni che danno diritto a detrazione sia operazioni che non vi danno diritto, la detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi medesimi va operata in base alla percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni dell'anno che danno diritto alla detrazione e l'ammontare di tutte le operazioni, comprese quelle che non danno diritto a detrazione dell'imposta, relative all'anno medesimo. La detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente salvo conguaglio alla fine dell'anno. La percentuale di detrazione deve essere arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma precedente non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2425, n. 3), del codice civile, dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'articolo 36, delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), d), e), f) ed h), delle operazioni di cui all'articolo 3,

quarto comma, lettere a), b), c) e d), delle somme e valori esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15, nonché delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere b) e c) e di quelle esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10, quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie delle operazioni imponibili »;

3) all'articolo 19-bis:

a) al primo comma è premesso il seguente:

« La detrazione dell'imposta inizialmente operata in relazione alla destinazione dei beni e servizi acquistati o importati, dev'essere rettificata, in più o in meno, se i beni e servizi medesimi vengono successivamente utilizzati per realizzare operazioni diverse da quelle cui erano stati destinati. La rettifica della detrazione va operata nella dichiarazione relativa all'anno in cui beni e servizi ricevono diversa destinazione »;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Per i beni immobili ammortizzabili, la rettifica di cui al comma precedente deve essere operata per ciascuno dei nove anni successivi all'anno di acquisto, in ragione di un decimo della suddetta differenza »;

4) all'articolo 21, al primo periodo del sesto comma, sono aggiunte le parole: « e per quelle escluse dal campo di applicazione dell'imposta »;

5) all'articolo 23, al terzo comma, dopo le parole: « operazioni esenti », sono aggiunte le seguenti: « o escluse dal campo di applicazione dell'imposta ».

ART. 26-ter.

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,

n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto.

2. L'imposta sul valore aggiunto, dovuta dal cedente, in base all'accertamento definitivo del valore imponibile viene liquidata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

al disegno di legge di bilancio:

alla tabella 1/A (Presidenza del Consiglio), al capitolo 5501, Spese riservate servizi di sicurezza, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: - 100 miliardi;
CS: - 100 miliardi;

alla tabella 12 (Difesa), variare gli importi di competenza e cassa dei seguenti capitoli:

Capitolo 1070:

CP: - 1,389 miliardi;
CS: - 1,576.127 miliardi.

Capitolo 1073:

CP: - 5,150 miliardi;
CS: - 5,150 miliardi.

Capitolo 1077:

CP: - 1 miliardo;
CS: - 1 miliardo.

Capitolo 1084:

CP: - 2 miliardi;
CS: - 2 miliardi.

Capitolo 1087:

CP: - 7,348.630 miliardi;
CS: - 8 miliardi.

Capitolo 1091:

CP: - 3,053 miliardi;
CS: - 3,053 miliardi.

Capitolo 1092:

CP: - 11,322 miliardi;
CS: - 11,322 miliardi.

Capitolo 1093:

CP: - 4,075.700 miliardi;
CS: - 6 miliardi.

Capitolo 1104:

CP: - 470,400 miliardi;
CS: - 470,400 miliardi.

Capitolo 1105:

CP: - 38,989 miliardi;
CS: - 38,989 miliardi.

Capitolo 1168:

CP: - 129 miliardi;
CS: - 129 miliardi.

Capitolo 1245:

CP: - 34,196 miliardi;
CS: - 34,196 miliardi.

Capitolo 1385:

CP: - 210 miliardi;
CS: - 210 miliardi.

Capitolo 1802:

CP: - 19,267 miliardi;
CS: - 19,267 miliardi.

Capitolo 1832:

CP: - 7,625.500 miliardi;
CS: - 7,625.500 miliardi.

Capitolo 1836:

CP: - 1,503.600 miliardi;
CS: - 1,503.600 miliardi.

Capitolo 1841:

CP: — 986.500 miliardi;
CS: — 986.500 miliardi.

Capitolo 1872:

CP: — 19,022.200 miliardi;
CS: — 19,022.200 miliardi.

Capitolo 2000:

CP: — 4,319 miliardi;
CS: — 4,319 miliardi.

Capitolo 2002:

CP: — 10,734.300 miliardi;
CS: — 10,734.300 miliardi.

Capitolo 2102:

CP: — 13,837.340 miliardi;
CS: — 13,837.340 miliardi.

Capitolo 2501:

CP: — 38,142.470 miliardi;
CS: — 38,142.470 miliardi.

Capitolo 2502:

CP: — 25,681.020 miliardi;
CS: — 25,681.020 miliardi.

Capitolo 2802:

CP: — 72,597 miliardi;
CS: — 72,597 miliardi.

Capitolo 2807:

CP: — 16,238 miliardi;
CS: — 16,238 miliardi.

Capitolo 4011:

CP: — 60 miliardi;
CS: — 60 miliardi.

Capitolo 4031:

CP: — 234 miliardi;
CS: — 234 miliardi.

Capitolo 4051:

CP: — 321,600 miliardi;
CS: — 321,600 miliardi;

dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

ART. 24-bis.

(Riduzione di autorizzazioni di spesa).

1. Le autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato per il 1995, relative alla categoria quarta (acquisto di beni e servizi), sono ridotte per l'anno 1995 del 10 per cento. Per gli anni 1996 e 1997 la crescita delle autorizzazioni complessive non dovrà eccedere il tasso d'inflazione programmato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

al disegno di legge finanziaria:

alla tabella C, Ministero della difesa, regio decreto n. 203 del 1928, modificare gli importi come segue:

Articolo 17, comma 1:

1995: — 80.000;
1996: —;
1997: —;

Articolo 17, comma 2:

1995: — 20.000;
1996: —;
1997: —;

alla tabella D, legge n. 67 del 1988, Fondo dotazione SACE, modificare gli importi come segue:

1995: — 200.000;

alla tabella E, inserire le seguenti voci:

legge n. 526 del 1982, articolo 11 (esportazioni):

1995: — 10.000;

legge n. 130 del 1983, articolo 8, commi 1 e 2 (esportazioni):

1995: — 10.000;

legge n. 730 del 1983, articolo 18, commi 7 e 8 (esportazioni):

1995: — 10.000;

legge n. 887 del 1984, articolo 9, comma 6 (esportazioni):

1995: — 20.000;

legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 6 (esportazioni):

1995: — 10.000;

decreto-legge n. 149 del 1993, articolo 2, comma 10 (esportazioni):

1995: — 130.000;

legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 15 (viabilità straordinaria):

1995: — 100.000;

legge n. 317 del 1993, articolo 4 (ricostruzione post-bellica):

1995: — 50.000.

1. 2.

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Saia, Nardini, Valpiana.

Al comma 1, sostituire le parole da: per prescrizioni di una confezione alla fine del comma con le seguenti: al pezzo con tetto massimo di lire dodicimila per ricetta, in caso di pluriprescrizione nelle ipotesi previste dalla legge.

Conseguentemente, all'articolo 6, al comma 1 sopprimere le parole da: alle quali fino alla fine del comma.

1. 3 (6. 6).

Tonizzo, Zocchi, Valenti, Martinelli.

Al comma 1, sostituire le parole da: per prescrizione di una confezione alla fine del comma con le seguenti: al pezzo con tetto massimo di lire dodicimila per ricetta, in

caso di pluriprescrizione nelle ipotesi previste dalla legge.

1. 4 (7. 1).

Tonizzo, Zocchi, Valenti, Martinelli.

Al comma 2, sostituire il primo capoverso con il seguente:

16. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 tutti i cittadini il cui nucleo familiare ha un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, non superiore a 100 milioni di lire.

Conseguentemente, dopo l'articolo 26 inserire i seguenti:

ART. 26-bis.

(Delega per l'istituzione dell'imposta patrimoniale).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo al fine di istituire una imposta patrimoniale ordinaria e straordinaria, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) è obbligatoria la nominatività di ogni rapporto acceso con aziende di credito o finanziarie e di tutti i valori mobiliari, compresi i titoli di Stato;

b) ai fini del computo della base imponibile delle imposte patrimoniali, ordinarie e straordinarie, sono considerati tutti i beni patrimoniali esistenti nel territorio italiano: depositi e valori mobiliari, beni di tesaurizzazione, beni immobili, beni mobili registrati di valore unitario superiore ai 50 milioni di lire;

c) il trasferimento a titolo oneroso e gratuito dei beni di cui alla lettera b), nonché l'attestazione della loro proprietà, devono essere accompagnati dalla certificazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta patrimoniale, pena la nullità dell'atto. Tale certificazione deve poter essere

esibita per un periodo di cinque anni dalla scadenza dei termini di pagamento dell'imposta ordinaria e straordinaria;

d) viene definita una quota esente fino a lire 150 milioni di imponibile, oltre al valore della casa di effettiva abitazione;

e) sono esenti le merci ed i beni strumentali utilizzati a fini di attività di impresa produttiva, commerciale e di servizio.

ART. 26-ter.

(*Imposta patrimoniale generale straordinaria*).

1. L'imposta patrimoniale generale straordinaria viene definita sulla base delle seguenti aliquote:

a) 1 per cento per i beni posseduti da persone fisiche, fino all'ammontare di lire 500 milioni;

b) 2 per cento per i beni posseduti da persone fisiche oltre i 500 milioni di lire e fino ad 1 miliardo di lire;

c) 3 per cento per i beni posseduti da persone fisiche oltre 1 miliardo di lire e per quelli posseduti da persone giuridiche, di qualsiasi importo.

2. L'imposta patrimoniale generale straordinaria viene prelevata *una tantum* nell'anno 1995 ed è pagabile in due rate annuali.

3. Una quota del 10 per cento del gettito dell'imposta patrimoniale generale straordinaria è destinata a finanziare l'istituzione del Fondo nazionale per lo sviluppo dell'occupazione.

ART. 26-quater.

(*Imposta patrimoniale generale ordinaria*).

1. L'imposta patrimoniale generale ordinaria sostituisce le imposte patrimoniali attualmente esistenti.

2. L'imposta patrimoniale generale ordinaria è composta nella seguente misura:

a) 0,5 per cento per i beni posseduti da persone fisiche fino all'ammontare di lire 500 milioni;

b) 1 per cento per i beni posseduti da persone fisiche oltre i 500 milioni di lire e fino ad 1 miliardo di lire;

c) 1,5 per cento per i beni delle persone fisiche oltre un miliardo di lire e per quelli posseduti da persone giuridiche, di qualsiasi importo.

3. Il gettito dell'imposta viene così ripartito:

a) il 5 per cento è destinato ad alimentare il Fondo nazionale per lo sviluppo dell'occupazione;

b) il 50 per cento è destinato alla finanza locale;

c) il 45 per cento è destinato all'erario.

4. In caso di esportazione di beni soggetti alla imposizione patrimoniale ordinaria, viene operato un prelievo pari a cinque annualità dell'imposta stessa.

5. L'applicazione dell'imposta patrimoniale generale ordinaria si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

1. 5 (1. 5).

Guerra.

Al comma 2, primo capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente: A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i cittadini di età inferiore a dieci anni e di età superiore a sessantacinque anni.

1. 6.

Polenta.

Al comma 2, primo capoverso, al primo periodo sostituire le parole: sei anni con le seguenti: un anno.

1. 7 (1. 1).

Provera, Calderoli, Ceresa, Devetag, Hüllweck, Petrini, Sticotti, Valenti, Zocchi.

Al comma 2, primo capoverso, al primo periodo, sostituire le parole: a sei anni e di età superiore a sessantacinque anni con le seguenti: a dieci anni e di età superiore a sessanta anni.

Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio, dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

ART. 24-bis.

(Riduzione di autorizzazioni di spesa).

1. Le autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato per il 1995, relative alla categoria quarta (acquisto di beni e servizi), sono ridotte per l'anno 1995 del 10 per cento. Per gli anni 1996 e 1997 la crescita delle autorizzazioni complessive non dovrà eccedere il tasso d'inflazione programmato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 8 (1. 15 prima parte).

Rinaldi, Giannotti, Lumia, Giacco, Tanzarella, Beebe Tarantelli, Caccavari, Manganelli, Mignone, Perinei, Guerzoni, La Cerra, Torre, Cornacchione Milella, Pozza Tasca, Campatelli, Solaroli, Di Rosa, Ferrante, Serafini, Mattina, Mattioli, Vozza, Sales, Sorriero, Schettino.

Al comma 2, primo capoverso, al primo periodo sostituire la parola: sessantacinque con la seguente: sessanta.

Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio, dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

ART. 24-bis.

(Riduzione di autorizzazioni di spesa).

1. Le autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato per il 1995, relative alla categoria quarta (acquisto di beni e servi-

zi), sono ridotte per l'anno 1995 del 10 per cento. Per gli anni 1996 e 1997 la crescita delle autorizzazioni complessive non dovrà eccedere il tasso d'inflazione programmato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 9 (1. 4).

Muzio, Pistone, Garavini, Saia, Nardini, Valpiana, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli, Sciacca, Scotto di Luzio, Beebe Tarantelli.

Al comma 2, primo capoverso, al primo periodo sopprimere le parole da: appartenenti alla fine del periodo.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 1. 8, a pag. 13).

1. 10.

Rinaldi, Giannotti, Lumia, Giacco, Tanzarella, Beebe Tarantelli, Caccavari, Manganelli, Mignone, Perinei, Guerzoni, La Cerra, Torre, Cornacchione Milella, Pozza Tasca, Campatelli, Solaroli, Di Rosa, Ferrante, Serafini, Mattina, Mattioli, Vozza, Sales, Sorriero, Schettino.

Al comma 2, primo capoverso, al primo periodo sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 100 milioni.

Conseguentemente:

all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: al 31 dicembre 1994 con le seguenti: al 31 dicembre 1989;

dopo l'articolo 26 inserire i seguenti:

ART. 26-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 2:

a) al terzo comma, lettera e), sono aggiunte, in fine, le parole: « a condizione che il soggetto conferitario abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari »;

b) al terzo comma, lettera f), sono aggiunte, in fine, le parole: « a condizione che il soggetto incorporante o risultante dalla fusione, dalla scissione, dalla trasformazione o da analoghe operazioni abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari »;

2) all'articolo 19:

a) nel primo comma, dopo le parole: « arte o professione », sono aggiunte le seguenti: « a condizione che tali beni e servizi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente per l'effettuazione di operazioni imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, di operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 11), di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, dal primo al settimo comma »;

b) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

« Per i beni ed i servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente per effettuare sia operazioni che danno diritto a detrazione sia operazioni che non vi danno diritto, la detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi medesimi va operata in base alla percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni dell'anno che danno diritto alla detrazione e l'ammontare di tutte le operazioni, comprese quelle che non danno diritto a detrazione dell'imposta, relative all'anno me-

desimo. La detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente salvo conguaglio alla fine dell'anno. La percentuale di detrazione deve essere arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma precedente non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2425, n. 3), del codice civile, dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'articolo 36, delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), d), e), f) ed h), delle operazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, lettere a), b), c) e d), delle somme e valori esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15, nonché delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere b) e c) e di quelle esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10, quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie delle operazioni imponibili »;

3) all'articolo 19-bis:

a) al primo comma è premesso il seguente:

« La detrazione dell'imposta inizialmente operata in relazione alla destinazione dei beni e servizi acquistati o importati, dev'essere rettificata, in più o in meno, se i beni e servizi medesimi vengono successivamente utilizzati per realizzare operazioni diverse da quelle cui erano stati destinati. La rettifica della detrazione va operata nella dichiarazione relativa all'anno in cui beni e servizi ricevono diversa destinazione »;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Per i beni immobili ammortizzabili, la rettifica di cui al comma precedente deve essere operata per ciascuno dei nove anni successivi all'anno di acquisto, in ragione di un decimo della suddetta differenza »;

4) all'articolo 21, al primo periodo del sesto comma, sono aggiunte le parole: « e per quelle escluse dal campo di applicazione dell'imposta »;

5) all'articolo 23, al terzo comma, dopo le parole: « operazioni esenti », sono aggiunte le seguenti: « o escluse dal campo di applicazione dell'imposta ».

ART. 26-ter.

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto.

2. L'imposta sul valore aggiunto, dovuta dal cedente, in base all'accertamento definitivo del valore imponibile viene liquidata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

al disegno di legge di bilancio, dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

ART. 24-bis.

(Riduzione di autorizzazioni di spesa).

1. Le autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato per il 1995, relative alla categoria quarta (acquisto di beni e servizi), sono ridotte per l'anno 1995 del 10 per cento. Per gli anni 1996 e 1997 la crescita delle autorizzazioni complessive non dovrà eccedere il tasso d'inflazione program-

mato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 11.

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Saia, Valpiana, Nardini.

Al comma 2, primo capoverso, al secondo periodo aggiungere, in fine le parole: , gli indigenti, nonché i titolari di pensioni al minimo e i disoccupati.

Conseguentemente:

sopprimere il terzo periodo;

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 1. 8, a pag. 13).

1. 12 (1. 15 c. 5).

Rinaldi, Giannotti, Lumia, Giacco, Tanzarella, Beebe Tarantelli, Caccavari, Manganelli, Mignone, Perinei, Guersoni, La Cerra, Torre, Cornacchione Milella, Pozza Tasca, Campatelli, Solaroli, Di Rosa, Ferrante, Serafini, Mattina, Mattioli, Voza, Sales, Soriero, Schettino.

Al comma 2, primo capoverso, al secondo periodo aggiungere, in fine, le parole: i titolari di pensione al minimo ed i cittadini il cui nucleo familiare ha un reddito inferiore agli 8 milioni annui aumentati di 4 milioni per ogni componente il nucleo familiare. Per i lavoratori dipendenti il reddito si calcola al 60 per cento.

Conseguentemente:

sopprimere il terzo periodo;

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 1. 9, a pag. 13).

1. 13 (1. 3).

Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Saia, Nardini, Valpiana, Lenti, Sciacca, Scotto di Luzzio, Beebe Tarantelli.

Al comma 2, primo capoverso, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Sono esenti dalla quota fissa tutti coloro che sono ospiti di strutture protette.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 1. 9, a pag. 13).

1. 16 (7. 13).

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli, Lenti, Sciacca, Sava, Nardini, Valpiana, Scotto Di Luzio, Beebe Tarantelli.

Al comma 2, primo capoverso, al terzo periodo sostituire la parola: , purché con le seguenti: i soggetti.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 1. 11, a pag. 14).

1. 15.

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Saia, Valpiana, Nardini.

Al comma 2, primo capoverso, al terzo periodo sopprimere le parole: di età superiore a sessanta anni.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 1. 11, a pag. 14).

1. 14.

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Saia, Valpiana, Nardini.

Al comma 2, primo capoverso, dopo il terzo periodo inserire il seguente: Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai lavoratori che usufruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 1. 2, a pag. 2).

1. 18.

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Saia, Nardini, Valpiana.

Al comma 2, primo capoverso, sostituire il quarto periodo con il seguente: le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da apporre sul retro della ricetta.

1. 33.

La Commissione.

Al comma 2, primo capoverso, dopo il quarto periodo inserire il seguente: L'accertamento della veridicità della dichiarazione è effettuato secondo criteri stabiliti dal Ministro delle finanze.

1. 17 (1. 9).

Antonio Rizzo, Barbieri, Vincenzo Basile, Mussolini.

Al comma 2, terzo capoverso, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 1. 8, a pag. 13).

1. 21 (1. 15).

Rinaldi, Giannotti, Lumia, Giacco, Tanzarella, Beebe Tarantelli, Caccavari, Manganelli, Mignone, Perinei, Guersoni, La Cerra, Torre, Cornacchione Milella, Pozza Tasca, Campatelli, Solaroli, Di Rosa, Ferrante, Serafini, Mattina, Mattioli, Vozza, Sales, Soriero, Schettino.

Al comma 2, terzo capoverso, al secondo periodo sostituire le parole: invalidi civili al

100 per cento con le seguenti: invalidi civili con invalidità superiore al 67 per cento.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 1. 8, a pag. 13).

1. 20 (1. 15).

Rinaldi, Giannotti, Lumia, Giacco, Tanzarella, Beebe Tarantelli, Caccavari, Manganelli, Mignone, Perinei, Guersoni, La Cerra, Torre, Cornacchione Milella, Pozza Tasca, Campatelli, Solaroli, Di Rosa, Ferrante, Serafini, Mattina, Mattioli, Vozza, Sales, Soriero, Schettino.

Al comma 2, terzo capoverso, al secondo periodo sopprimere le parole da: per prescrizioni di una confezione *alla fine del capoverso.*

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 1. 2, a pag. 2).

1. 22.

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Saia, Nardini, Valpiana.

Al comma 2, quarto capoverso, al primo periodo, dopo la parola: verifiche *inserire la seguente:* semestrali.

1. 23.

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Saia, Nardini, Valpiana.

Al comma 2, quarto capoverso, al primo periodo aggiungere, in fine, le parole: nonché sulla veridicità delle dichiarazioni di esenzione apposte sul retro delle ricette, previste dal comma 16.

1. 24.

Polenta.

Al comma 2, quarto capoverso, al primo periodo aggiungere, in fine, le parole: con criteri stabiliti dall'attuale vigente convenzione.

1. 25 (1. 10).

Antonio Rizzo, Barbieri, Vincenzo Basile, Mussolini.

Al comma 2, quarto capoverso, sopprimere il secondo periodo.

1. 26.

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Saia, Valpiana, Nardini.

Al comma 2, quinto capoverso, dopo le parole: in corso di gravidanza *aggiungere le seguenti:* e per interruzione di gravidanza.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 1. 8, a pag. 13).

1. 27.

Rinaldi, Giannotti, Lumia, Giacco, Tanzarella, Beebe Tarantelli, Caccavari, Manganelli, Mignone, Perinei, Guersoni, La Cerra, Torre, Cornacchione Milella, Pozza Tasca, Campatelli, Solaroli, Di Rosa, Ferrante, Serafini, Mattina, Mattioli, Vozza, Sales, Soriero, Schettino.

Al comma 2, quinto capoverso, sopprimere le parole da: secondo il protocollo diagnostico *alla fine del comma.*

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 1. 11, a pag. 14).

1. 28.

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Saia, Valpiana, Nardini.

Al comma 2, dopo il quinto capoverso inserire il seguente:

16-*sexies*. Sono altresì esenti da partecipazione alla spesa le prestazioni sanitarie per accertamenti degli stati di tossicodipendenza e le prestazioni consultoriali, anche se eseguite presso altre strutture, purché accreditate. Sono inoltre esenti le prestazioni qualificate in senso preventivo. A tale scopo le Regioni costituiscono un'apposita Commissione d'esperti per la individuazione delle prestazioni a carattere preventivo diagnostico precoce e ne definiscono i relativi protocolli.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 1. 8, a pag. 13).

1. 19.

Rinaldi, Giannotti, Lumia, Giacco, Tanzarella, Beebe Tarrantelli, Caccavari, Manganelli, Mignone, Perinei, Guertzoni, La Cerra, Torre, Cornacchione Milella, Pozza Tasca, Campatelli, Solaroli, Di Rosa, Ferrante, Serafini, Mattina, Mattioli, Vozza, Sales, Soriero, Schettino.

Sopprimere il comma 4.

1. 29.

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Saia, Valpiana, Nardini.

Al comma 4, sostituire la parola: novanta con la seguente: trenta.

1. 30.

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Saia, Valpiana, Nardini.

Al comma 4, sostituire la parola: novanta con la seguente: quarantacinque.

1. 31.

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Saia, Valpiana, Nardini.

Al comma 4, sostituire la parola: novanta con la seguente: sessanta.

1. 32.

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Saia, Valpiana, Nardini.

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Prestazioni specialistiche).

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, è sostituito dal seguente:

« 3. Le richieste di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su ricette distinte. Ogni ricetta può contenere fino ad un massimo di otto prestazioni della medesima branca. Per le prestazioni di medicina fisica e di riabilitazione ogni ricetta non può contenere più di sei tipi di prestazioni; per ciascun tipo di prestazione il numero massimo di sedute, anche in caso di cicli terapeutici, è fissato in un numero non superiore a dodici ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

ART. 26-bis.

(Modificazioni all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, lettera e), sono aggiunte, in fine, le parole: « a condizione che il soggetto conferitario abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari »;

b) al terzo comma, lettera f), sono aggiunte, in fine, le parole: « a condizione che il soggetto incorporante o risultante dalla fusione, dalla scissione, dalla trasformazione o da analoghe operazioni abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari ».

2. 1 (2. 1).

Muzio, Pistone, Garavini, Saia, Nardini, Valpiana, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli, Sciacca, Scotto di Luzio, Beebe Tarantelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Assistenza specialistica da parte delle regioni).

1. A partire dal 1° gennaio 1995 le regioni assicurano ai propri cittadini l'assistenza specialistica e le relative prestazioni in regime di gratuità fino alla quota *pro-capite* prevista dal Piano sanitario nazionale di lire 156.340. I cittadini esenti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge non partecipano alla spesa sanitaria qualora superino detta quota; per i cittadini non esenti le regioni provvedono, in base alle nuove tariffe determinate con decreto del Ministro della sanità in ottemperanza

al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, a determinare le tariffe per le prestazioni relative all'assistenza specialistica, diagnostica, strumentale e di laboratorio sul proprio territorio stabilendo per i cittadini non esenti, che superino la quota prevista dal Piano sanitario nazionale, le forme di partecipazione alla spesa sanitaria.

Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio, dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

ART. 24-bis.

(Riduzione di autorizzazioni di spesa).

1. Le autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato per il 1995, relative alla categoria quarta (acquisto di beni e servizi), sono ridotte per l'anno 1995 del 10 per cento. Per gli anni 1996 e 1997 la crescita delle autorizzazioni complessive non dovrà eccedere il tasso d'inflazione programmato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 2 (2. 12).

Rinaldi, Beebe Tarantelli, Caccavari, Cornacchione Milella, Giacco, Manganelli, Mignone, Perinei, Giannotti, Guerzoni, La Cerra, Lumia, Tanzarella, Torre, Campatelli, Solaroli, Di Rosa, Ferrante, Serafini, Mattina, Mattioli, Voza, Sales, Soriero, Schettino.

Al comma 1, capoverso, al secondo periodo sostituire le parole: otto prestazioni con le seguenti: dodici prestazioni.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 2. 1, a pag. 24).

2. 3 (2. 11).

Muzio, Pistone, Garavini, Saia, Nardini, Valpiana, Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Bolo-

gnesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli, Sciacca, Scotto di Luzio, Beebe Tarantelli.

Al comma 1, capoverso, al terzo periodo sostituire la parola: sei con la seguente: otto.

Conseguentemente:

all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: al 31 dicembre 1994 con le seguenti: al 31 dicembre 1990;

dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

ART. 26-bis.

(Modificazioni all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, lettera e), sono aggiunte, in fine, le parole: « a condizione che il soggetto conferitario abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari »;

b) al terzo comma, lettera f), sono aggiunte, in fine, le parole: « a condizione che il soggetto incorporante o risultante dalla fusione, dalla scissione, dalla trasformazione o da analoghe operazioni abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari ».

2. 4.

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Saia, Valpiana, Nardini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Nelle more della rideterminazione delle nuove tariffe per le prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale e

di laboratorio previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le strutture pubbliche e quelle private convenzionate possono erogare ai non esenti in regime di convenzione esclusivamente le prestazioni contrassegnate con la lettera « c » nel decreto del Ministro della sanità 7 novembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 6 dicembre 1991. La struttura pubblica, qualora eroghi prestazioni non convenzionate, deve stabilire per ciascun esame la tariffa a carico dell'utente, da aggiornare annualmente in base ai costi. Il responsabile del servizio economico finanziario comunica al direttore generale della USL, all'inizio di ciascun anno, il costo dei reagenti per ciascuno degli esami previsti dal citato decreto del Ministro della sanità 7 novembre 1991 e non contrassegnati dalla lettera « c », affinché per ciascuno di essi venga determinata ed adeguata annualmente la tariffa a carico dell'utente non esente. I cittadini che godono del diritto di esenzione dal *ticket* continueranno a ricevere dal servizio pubblico tali prestazioni gratuitamente. Agli esami non convenzionati non si applicano le procedure sulla incentivazione alla produttività.

2. 5 (2. 7).

Colucci, Bono, Domenico Antonio Basile.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le ricette di diagnostica strumentale e di laboratorio che sebbene di importo superiore al tetto di franchigia di lire 100.000 comportino un esborso a carico del Servizio sanitario nazionale inferiore alla franchigia stessa, pur essendo soggette al regime autorizzativo di spesa, non sono assoggettabili al decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 98, e successive modificazioni, e rientrano nel regime di libera scelta. L'assistito potrà liberamente accedere alle strutture pubbliche o a quelle convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, una volta ottenuta l'autorizzazione per la spesa. Lo specialista preposto al controllo al fine di autorizzare la richiesta di prestazioni, qualora ritenesse opportuno non rilasciare alcuna autorizzazione, è obbligato a comunicarne per iscritto il motivo al medico curante ed è altresì obbligato ad annotare su apposito registro, tenuto a cura del responsabile dell'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni, le generalità dell'assistito, la richiesta delle prestazioni e la motivata giustificazione della negata autorizzazione.

2. 6 (2. 6).

Colucci, Bono, Domenico Antonio Basile.

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 3.***(Ospedali).*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, i direttori generali e i commissari straordinari delle unità sanitarie locali provvedono, entro il termine perentorio di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla disattivazione o alla riconversione degli ospedali che non raggiungono la dotazione minima di 120 posti letto, esclusi quelli specializzati, anche operando le eventuali conseguenti trasformazioni di destinazione in strutture non ospedaliere. Le regioni, sulla base di criteri di classificazione degli ospedali specializzati stabiliti con decreto del Ministro della sanità da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicano l'elenco regionale degli ospedali specializzati. Scaduto un ulteriore termine di trenta giorni, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, esercita i poteri sostitutivi. La presente disposizione si applica alle singole strutture ospedaliere, ancorché accorpate ai fini funzionali ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992. In relazione a condizioni territoriali particolari, in specie delle aree montane e delle isole minori, ed alla densità e distribuzione della popolazione, le regioni possono autorizzare il mantenimento in attività dei suddetti ospedali, qualora il direttore generale e il commis-

sario straordinario abbiano accertato, tramite il direttore sanitario, per gli anni 1992 e 1993, un tasso di utilizzazione dei posti letto non inferiore all'80 per cento su base annua ed una degenza media non superiore a nove giorni.

2. Qualora i direttori generali e i commissari straordinari delle unità sanitarie locali non provvedano nei termini di cui al comma 1, ferma restando a carico degli stessi la responsabilità patrimoniale per le spese disposte, oltre il termine stabilito, per la gestione delle anzidette strutture, all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1 provvede in via sostitutiva la regione o provincia autonoma entro i successivi trenta giorni. Scaduto tale termine, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, previo invito alle regioni e province autonome ad adottare le misure adeguate, attiva il potere sostitutivo con la nomina di commissari *ad acta* per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, individuati sulla base delle rilevazioni ufficiali del sistema informativo sanitario; in tale ultima ipotesi si applica alla regione una riduzione pari al 30 per cento della eventuale quota spettante del fondo di riequilibrio di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Al personale risultato in esubero a seguito delle disattivazioni o delle riconversioni di cui al comma 1 si applicano le misure di mobilità previste dalla normativa vigente, esperite le quali le regioni adottano misure di mobilità di ufficio da applicare prioritariamente all'interno dell'unità sanitaria locale e successivamente nell'ambito del territorio regionale. Il per-

sonale che non ottemperi al trasferimento d'ufficio è collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Le procedure sono completate entro sessanta giorni dalla data delle disattivazioni o delle riconversioni di cui ai commi 1 e 2. Scaduto tale termine si attiva il potere sostitutivo del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, previo invito alle regioni e province autonome ad adottare le misure adeguate, con la nomina di commissari *ad acta* per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

4. Le trasformazioni di destinazioni di cui al comma 1 sono prioritariamente finalizzate all'attivazione di residenze sanitarie assistenziali (RSA) per anziani non autosufficienti, facendo anche ricorso al programma pluriennale di interventi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Al fine di consentire con immediatezza l'entrata in funzione delle suddette residenze nelle strutture ospedaliere dismesse, le disposizioni di cui all'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1990, sono sospese per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e acquisito il parere degli operatori del settore e delle associazioni dei gestori, sono definiti, anche in relazione alla situazione esistente negli altri Paesi dell'Unione europea, i nuovi requisiti dimensionali per le RSA nonché i criteri per il graduale adeguamento agli stessi delle strutture esistenti. Le regioni possono prevedere che la gestione delle residenze sanitarie assistenziali sia affidata ad organismi pubblici, privati o misti, disciplinando le modalità di controllo della qualità delle prestazioni e del servizio reso. L'organismo affidatario della gestione della RSA fa fronte in via prioritaria al fabbisogno di personale mediante l'assunzione di perso-

nale di corrispondente qualificazione professionale, proveniente, su base volontaria, dai servizi dismessi dell'unità sanitaria locale, fermo restando il riconoscimento dell'anzianità di servizio e di qualifica.

5. Nel quadro delle attivazioni delle strutture residenziali previste dal progetto obiettivo « Tutela della salute mentale 1994-1996 », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1994, utilizzando se necessario anche le strutture ospedaliere disattivate o riconvertite a norma del comma 1, le regioni provvedono alla chiusura dei residui ospedali psichiatrici entro il 31 dicembre 1996. I beni mobili ed immobili degli ospedali psichiatrici dismessi sono destinati dall'unità sanitaria locale alla produzione di reddito, attraverso la vendita anche parziale degli stessi con diritto di prelazione per gli enti pubblici. I redditi prodotti sono utilizzati prioritariamente per l'attuazione di quanto previsto dal progetto-obiettivo « Tutela della salute mentale 1994-1996 », approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, per interventi nel settore psichiatrico.

6. Per la gestione delle camere a pagamento di cui all'articolo 4, commi 10 e 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico provvedono, oltre alla contabilità prevista dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, alla tenuta di una contabilità separata che deve tenere conto di tutti i costi diretti e indiretti, nonché delle spese alberghiere. Tale contabilità non può presentare disavanzo.

7. Nel caso in cui la contabilità separata di cui al comma 6 presenti un disavanzo, il direttore generale è obbligato ad assumere tutti i provvedimenti necessari, compresi l'adeguamento delle tariffe o la sospensione del servizio relativo alle erogazioni delle prestazioni sanitarie. Le disposizioni di cui al presente comma si

applicano anche alle prestazioni ambulatoriali fornite a pazienti solventi in proprio.

8. Ai fini del diritto di accesso garantito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità sanitarie locali, i presidi ospedalieri e le aziende ospedaliere devono tenere, sotto la personale responsabilità del direttore sanitario, il registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri ordinari. Tale registro sarà soggetto a verifiche ed ispezioni da parte dei soggetti abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni. Tutti i cittadini che vi abbiano interesse possono richiedere notizie sulle prenotazioni e sui relativi tempi di attesa, con la salvaguardia della riservatezza delle persone.

9. Qualora, in relazione a situazioni del tutto eccezionali, le regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, autorizzino il mantenimento in attività degli ospedali di cui al comma 1 per ragioni diverse da quelle indicate nello stesso comma, sono tenute ad assumere a loro carico, entro il termine perentorio di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli oneri relativi alla gestione delle strutture ospedaliere senza ricorrere ai mezzi finanziari provenienti dal Fondo sanitario nazionale di parte corrente e a iscrivere le relative spese in specifico capitolo di bilancio.

10. Le regioni definiscono nel proprio piano sanitario, anche mediante aggiornamenti, il tasso minimo di occupazione dei posti letto per singole tipologie di reparto. I direttori generali delle aziende ospedaliere o delle unità sanitarie locali interessate provvedono alla riduzione del numero dei posti letto in dotazione dei reparti che si discostano in misura superiore al 5 per cento dal tasso regionale di cui al presente comma, provvedendo altresì al ridimensionamento degli organici e alla conseguente mobilità del personale, fermo restando il rispetto delle durate medie di degenza definite nel Piano sanitario nazionale.

11. Nei casi in cui l'accesso ad ambulatori pubblici, o convenzionati, o autorizzati, dotati di attrezzature di alta tecnologia preveda liste di attesa superiori a sette giorni, il direttore generale dell'azienda interessata dispone che l'ambulatorio garantisca il servizio per un congruo orario settimanale tale da ridurre i tempi di attesa al di sotto del citato termine di sette giorni.

12. Nei casi in cui i reparti ospedalieri chirurgici presentino liste di attesa per il ricovero o l'intervento chirurgico, i direttori generali delle aziende interessate dispongono l'attivazione di più turni giornalieri di sala operatoria.

13. I direttori generali delle aziende ospedaliere e delle unità sanitarie locali responsabili di presidi ospedalieri provvedono, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione del 10 per cento dei posti letto in posti di soggiorno in regime alberghiero per gli assistiti che, pur necessitando di sorveglianza, non necessitano di terapia per acuti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: entro il fino a: presente legge con le seguenti: entro il 31 dicembre 1995.

Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

ART. 24-bis.

(Riduzione di autorizzazioni di spesa).

1. Le autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato per il 1995, relative alla categoria quarta (acquisto di beni e servizi), sono ridotte per l'anno 1995 del 10 per cento. Per gli anni 1996 e 1997 la crescita

delle autorizzazioni complessive non dovrà eccedere il tasso d'inflazione programmato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 1 (3. 111).

Rinaldi, Beebe Tarantelli, Caccavari, Cornacchione Milella, Giacco, Manganelli, Mignone, Perinei, Giannotti, Guerzoni, La Cerra, Lumia, Tanzarella, Torre, Campatelli, Solaroli, Di Rosa, Ferrante, Serafini, Mattina, Mattioli, Voza, Sales, Soriero, Schettino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla disattivazione o alla riconversione con le seguenti: ad avviare le procedure per la trasformazione di destinazione.

Conseguentemente:

all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: al 31 dicembre 1994 con le seguenti: al 31 dicembre 1990;

dopo l'articolo 26 inserire i seguenti:

ART. 26-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 2:

a) al terzo comma, lettera e), sono aggiunte, in fine, le parole: « a condizione che il soggetto conferitario abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari »;

b) al terzo comma, lettera f), sono aggiunte, in fine, le parole: « a condizione che il soggetto incorporante o risultante dalla fusione, dalla scissione, dalla trasformazione o da analoghe operazioni abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari »;

2) all'articolo 19:

a) nel primo comma, dopo le parole: « arte o professione », sono aggiunte le seguenti: « a condizione che tali beni e servizi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente per l'effettuazione di operazioni imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, di operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 11), di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, dal primo al settimo comma »;

b) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

« Per i beni ed i servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente per effettuare sia operazioni che danno diritto a detrazione sia operazioni che non vi danno diritto, la detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi medesimi va operata in base alla percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni dell'anno che danno diritto alla detrazione e l'ammontare di tutte le operazioni, comprese quelle che non danno diritto a detrazione dell'imposta, relative all'anno medesimo. La detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente salvo conguaglio alla fine dell'anno. La percentuale di detrazione deve essere arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma precedente non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2425, n. 3), del codice civile, dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'articolo 36, delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), d), e), f) ed h), delle operazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, lettere a), b), c) e d), delle somme e valori esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15, nonché delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere b) e c) e di quelle esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell'articolo

10, quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie delle operazioni imponibili »;

3) all'articolo 19-bis:

a) al primo comma è premesso il seguente:

« La detrazione dell'imposta inizialmente operata in relazione alla destinazione dei beni e servizi acquistati o importati, dev'essere rettificata, in più o in meno, se i beni e servizi medesimi vengono successivamente utilizzati per realizzare operazioni diverse da quelle cui erano stati destinati. La rettifica della detrazione va operata nella dichiarazione relativa all'anno in cui beni e servizi ricevono diversa destinazione »;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Per i beni immobili ammortizzabili, la rettifica di cui al comma precedente deve essere operata per ciascuno dei nove anni successivi all'anno di acquisto, in ragione di un decimo della suddetta differenza »;

4) all'articolo 21, al primo periodo del sesto comma, sono aggiunte le parole: « e per quelle escluse dal campo di applicazione dell'imposta »;

5) all'articolo 23, al terzo comma, dopo le parole: « operazioni esenti », sono aggiunte le seguenti: « o escluse dal campo di applicazione dell'imposta ».

ART. 26-ter.

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto.

2. L'imposta sul valore aggiunto, dovuta dal cedente, in base all'accertamento definitivo del valore imponibile viene liquidata dall'ufficio dell'imposta sul valore

aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

al disegno di legge di bilancio, dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

ART. 24-bis.

(Riduzione di autorizzazioni di spesa).

1. Le autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato per il 1995, relative alla categoria quarta (acquisto di beni e servizi), sono ridotte per l'anno 1995 del 10 per cento. Per gli anni 1996 e 1997 la crescita delle autorizzazioni complessive non dovrà eccedere il tasso d'inflazione programmato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 2.

Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Saia, Nardini, Valpiana.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: alla disattivazione o.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 3. 2, a pag. 29).

3. 3.

Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Saia, Nardini, Valpiana.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: che non raggiungono con le seguenti: che non raggiungevano alla data del 30 giugno 1994.

3. 4. (3. 5 — ex 3. 25 e ex 3. 105).

Montanari, Castellazzi, Ballaman, Signorini.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 120 posti letto inserire le seguenti: complessivi della dotazione di posti letto ordinari o di quelli equivalenti, destinati all'ospedalizzazione diurna, e che sono stati determinati con atto formale dall'amministratore straordinario o dal commissario straordinario entro il 30 giugno 1994.

3. 66 (3. 1).

Montanari.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: esclusi quelli specializzati inserire le seguenti: e quelli che per particolari specificità di uno o più reparti rappresentino per il territorio e per la popolazione circostante strutture non sostituibili, non trasferibili altrove, o che non abbiano eguali nell'ambito territoriale raggiungibile dall'utenza.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 3. 2, a pag. 29).

3. 5 (3. 38).

Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Saia, Nardini, Valpiana, Brunetti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: esclusi quelli specializzati inserire le seguenti: e quelli che rispondono alle esigenze di un bacino di utenza residente in una area geografica estesa e che presenta difficoltà di collegamenti.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 3. 2, pag. 32).

3. 6 (3. 35).

Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Saia, Nardini, Valpiana, Brunetti.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: purché la destinazione d'uso rimanga nell'ambito della tutela della salute.

3. 9 (3. 44).

Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Saia, Nardini, Valpiana, Beebe Tarantelli.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: pubblicano inserire le seguenti: , entro i successivi 30 giorni dalla emanazione del decreto,.

3. 8.

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Saia, Valpiana, Nardini.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 3. 2, a pag. 29).

3. 10.

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Saia, Valpiana, Nardini.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: un ulteriore termine di trenta giorni, con le seguenti: un termine di trenta giorni dall'emanazione del decreto il Ministro della sanità verifica le motivazioni alla base della mancata pubblicazione dell'elenco di cui al presente comma, ed assegna un ulteriore termine di 30 giorni, scaduto il quale.

3. 11.

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Saia, Valpiana, Nardini.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: In relazione a condizioni territoriali particolari con le seguenti: In relazione a

condizioni del tutto particolari quali la lunga distanza per raggiungere l'ospedale più vicino o la viabilità disagiata.

3. 12 (3. 92).

Blanco, Barbieri, Mussolini,
Salvo, Vincenzo Basile, Gramazio, Liuzzi, Olivieri.

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: possono autorizzare inserire le seguenti: , su proposta motivata del direttore generale o del commissario straordinario, fermo restando il totale esonero da futuri interventi finanziari da parte dello Stato.,

3. 13 (3. 62).

Devetag.

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole da: qualora il alla fine del comma.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 3. 1, a pag. 29).

3. 14 (3. 111).

Rinaldi, Beebe Tarantelli, Caccavari, Cornacchione Milella, Giacco, Manganelli, Mignone, Perinei, Giannotti, Guerzoni, La Cerra, Lumia, Tanzarella, Torre, Campatelli, Solaroli, Di Rosa, Ferrante, Serafini, Mattina, Mattioli, Vozza, Sales, Soriero, Schettino.

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole da: qualora il alla fine del comma.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 3. 2, a pag. 29).

3. 15.

Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Saia, Nardini, Valpiana, Brunetti.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: all'80 per cento con le seguenti: al 75 per cento.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla Tabella C, nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, modificare gli importi come segue:

1995: — 10.000;

1996: — 10.000;

1997: — 10.000.

3. 18 (3. 94).

Rositani, Bono, Valducci, Latronico, Baccini.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: nove giorni con le seguenti: undici giorni e con un indice regionale di posti letto per 1000 abitanti inferiore a 7.

3. 17 (3. 64).

Soro, Acquarone, Moioli, Viganò.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio, dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

ART. 24-bis.

(Riduzione di autorizzazioni di spesa).

1. Le autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato per il 1995, relative alla categoria quarta (acquisto di beni e servizi), sono ridotte per l'anno 1995 del 10 per cento. Per gli anni 1996 e 1997 la crescita delle autorizzazioni complessive non dovrà eccedere il tasso d'inflazione programmato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 19 (3. 43).

Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Saia, Nardini, Valpiana.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: a carico degli stessi inserire le seguenti: la decadenza immediata dall'incarico e.

3. 20 (3. 10).

Provera, Calderoli, Ceresa, Devetag, Hüllweck, Petrini, Sticotti, Valenti, Zocchi.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: o provincia autonoma.

Consequentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: e province autonome;

al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: e province autonome;

dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-bis. Nei territori delle province autonome di Bolzano e Trento nonché della regione autonoma della Valle d'Aosta alla disattivazione degli ospedali si provvede in base alle risorse finanziarie previste all'articolo 27, comma 4, della presente legge.

3. 21 (3. 81).

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Gubert.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: o provincia autonoma.

Consequentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: e province autonome;

al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: e province autonome.

3. 69.

Fontan, Bertotti, Sticotti, Cartelli.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: o provincia autonoma.

Consequentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: e province autonome.

al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: e province autonome:

al disegno di legge di bilancio, dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

ART. 24-bis.

(Riduzione di autorizzazioni di spesa).

1. Le autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato per il 1995, relative alla categoria quarta (acquisto di beni e servizi), sono ridotte per l'anno 1995 del 10 per cento. Per gli anni 1996 e 1997 la crescita delle autorizzazioni complessive non dovrà eccedere il tasso d'inflazione programmato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 22 (3. 6).

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.

3. 23 (3. 59).

Devetag.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Scaduto tale termine, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, attiva il potere sostitutivo con la nomina di commissari ad acta, per l'adozione dei procedimenti di disattivazione degli ospedali di cui al comma 1, da effettuare entro sessanta giorni.

3. 24 (3. 58).

Devetag.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: , previo invito alle regioni e province autonome ad adottare le misure adeguate.

3. 25 (3. 11).

Provera, Calderoli, Ceresa, Devetag, Hüllweck, Petrini, Sticotti, Valenti, Zocchi.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: sistema informativo sanitario inserire le seguenti: entro sessanta giorni.

3. 26 (3. 12).

Hüllweck, Calderoli, Ceresa, Devetag, Petrini, Provera, Sticotti, Valenti, Zocchi.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: in tale ultima ipotesi fino alla fine del comma.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 3. 1, a pag. 29).

3. 27 (3. 112).

Rinaldi, Beebe Tarantelli, Caccavari, Cornacchione Milella, Giacco, Manganelli, Mignone, Perinei, Giannotti, Guerzoni, La Cerra, Lumia, Tanzarella, Torre, Campatelli, Solaroli, Di Rosa, Ferrante, Serafini, Mattina, Mattioli, Voza, Sales, Soriero, Schettino.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere da: in tale ultima ipotesi fino alla fine del comma.

* 3. 28 (3. 13).

Polenta.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: in tale ultima ipotesi fino alla fine del comma.

* 3. 29 (3. 13).

Devetag, Calderoli, Ceresa, Hüllweck, Petrini, Provera, Sticotti, Valenti, Zocchi.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 3. 19, a pag. 36).

3. 30 (3. 29).

Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Saia, Nardini, Valpiana, Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

ART. 26-bis.

(Accertamento dell'IVA).

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto. L'imposta sul valore aggiunto, dovuta dal cedente, in base all'accertamento definitivo del valore imponibile viene liquidata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

3. 31 (3. 27).

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli, Lenti, Sciacca, Saia, Nardini, Valpiana, Scotto, Di Luzio.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: le regioni *inserire le seguenti:* sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale interessato.

3. 32 (3. 45).

Guerra, Saia, Nardini, Valpiana, Corazzi, Luigi Marino, Beebe Tarantelli.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: nell'ambito del territorio *inserire le seguenti:* comunale, provinciale e.

3. 33.

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Saia, Valpiana, Nardini.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si applicano alle prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero nei casi in cui tali prestazioni possano essere effettuate in regime ambulatoriale senza pregiudizio del paziente, in quanto le stesse non rivestono, secondo quanto attestato dal medico responsabile del pronto soccorso, carattere di emergenza o ad esse non segua il ricovero dell'assistito.

3. 34.

Vigevano, Calderisi, Strik Lievers, Taradash, Vito, Bonino.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: Le trasformazioni *fino a:* finalizzate *con le seguenti:* Le riconversioni di cui al comma 1 sono finalizzate anche alla creazione di servizi di riabilitazione e lungodegenza post acuzie, servizi per attività di *day hospital*, case di maternità e *surgery day*, nonché.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 3. 31, a pag. 40).

3. 36 (3. 42).

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Cocci, Calvanese, Galdelli, De Murtas, Voccoli, Lenti, Sciacca, Saia, Nardini, Valpiana, Scotto di Luzio.

Al comma 4, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 3. 1, a pag. 29).

3. 40.

Rinaldi, Giannotti, Lumia, Giacco, Tanzarella, Beebe Tarantelli, Caccavari, Manganelli, Mignone, Perinei, Guersoni, La Cerra, Torre, Cornacchione Milella, Pozza Tasca, Campatelli, Solaroli, Di Rosa, Ferrante, Serafini, Mattina, Mattioli, Vozza, Sales, Soriero, Schettino.

Al comma 4, quarto periodo, sopprimere la parola: privati.

3. 37 (4. 46).

Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Saia, Nardini, Valpiana.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: le regioni provvedono *inserire le seguenti:* su proposta del direttore generale o del commissario straordinario.

3. 41 (3. 19).

Provera, Calderoli, Ceresa, Devetag, Hüllweck, Petrini, Sticotti, Valenti, Zocchi.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: alla chiusura inserire le seguenti: in tutto o in parte.

3. 42 (3. 20).

Provera, Calderoli, Ceresa, Devetag, Hüllweck, Petrini, Sticcotti, Valenti, Zocchi.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: residui ospedali psichiatrici inserire le seguenti: sia pubblici che privati.

3. 43 (3. 50).

Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Nardini, Valpiana, Saia, Beebe Tarantelli.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 1° gennaio.

3. 44.

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Saia, Valpiana, Nardini.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la cifra: 1996 con la seguente: 1995.

3. 45.

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Saia, Valpiana, Nardini.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: psichiatrici dimessi inserire le seguenti: , che non possono essere riutilizzati per pazienti psichiatrici.,

3. 46 (3. 47).

Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Saia, Nardini, Valpiana, Beebe Tarantelli.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: di reddito, inserire la seguente: anche.

Conseguentemente:

all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: al 31 dicembre 1994 con le seguenti: al 31 dicembre 1990;

dopo l'articolo 26 inserire i seguenti:

ART. 26-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 2:

a) al terzo comma, lettera e), sono aggiunte, in fine, le parole: « a condizione che il soggetto conferitario abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari »;

b) al terzo comma, lettera f), sono aggiunte, in fine, le parole: « a condizione che il soggetto incorporante o risultante dalla fusione, dalla scissione, dalla trasformazione o da analoghe operazioni abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari »;

2) all'articolo 19:

a) nel primo comma, dopo le parole: « arte o professione », sono aggiunte le seguenti: « a condizione che tali beni e servizi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente per l'effettuazione di operazioni imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, di operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 11), di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, dal primo al settimo comma »;

b) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

« Per i beni ed i servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente per effettuare sia operazioni che danno diritto a detrazione sia operazioni che non vi danno diritto, la detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi medesimi va operata in

base alla percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni dell'anno che danno diritto alla detrazione e l'ammontare di tutte le operazioni, comprese quelle che non danno diritto a detrazione dell'imposta, relative all'anno medesimo. La detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente salvo conguaglio alla fine dell'anno. La percentuale di detrazione deve essere arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma precedente non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2425, n. 3), del codice civile, dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'articolo 36, delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), d), e), f) ed h), delle operazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, lettere a), b), c) e d), delle somme e valori esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15, nonché delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere b) e c) e di quelle esenti indicate ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10, quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie delle operazioni imponibili »;

3) all'articolo 19-bis:

a) al primo comma è premesso il seguente:

« La detrazione dell'imposta inizialmente operata in relazione alla destinazione dei beni e servizi acquistati o importati, dev'essere rettificata, in più o in meno, se i beni e servizi medesimi vengono successivamente utilizzati per realizzare operazioni diverse da quelle cui erano stati destinati. La rettifica della detrazione va operata nella dichiarazione relativa all'anno in cui beni e servizi ricevono diversa destinazione »;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Per i beni immobili ammortizzabili, la rettifica di cui al comma precedente deve essere operata per ciascuno dei nove anni successivi all'anno di acquisto, in ragione di un decimo della suddetta differenza »;

4) all'articolo 21, al primo periodo del sesto comma, sono aggiunte le parole: « e per quelle escluse dal campo di applicazione dell'imposta »;

5) all'articolo 23, al terzo comma, dopo le parole: « operazioni esenti », sono aggiunte le seguenti: « o escluse dal campo di applicazione dell'imposta ».

ART. 26-ter.

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto.

2. L'imposta sul valore aggiunto, dovuta dal cedente, in base all'accertamento definitivo del valore imponibile viene liquidata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

al disegno di legge di bilancio:

alla tabella 1/A (Presidenza del Consiglio), al capitolo 5501, Spese riservate servizi di sicurezza, variare gli importi di competenza e cassa:

CP: — 100 miliardi;

CS: — 100 miliardi;

alla tabella 12 (Difesa), variare gli importi di competenza e cassa dei seguenti capitoli:

Capitolo 1070:

CP: - 1,389 miliardi;
CS: - 1,576.127 miliardi.

Capitolo 1073:

CP: - 5,150 miliardi;
CS: - 5,150 miliardi.

Capitolo 1077:

CP: - 1 miliardo;
CS: - 1 miliardo.

Capitolo 1084:

CP: - 2 miliardi;
CS: - 2 miliardi.

Capitolo 1087:

CP: - 7,348.630 miliardi;
CS: - 8 miliardi.

Capitolo 1091:

CP: - 3,053 miliardi;
CS: - 3,053 miliardi.

Capitolo 1092:

CP: - 11,322 miliardi;
CS: - 11,322 miliardi.

Capitolo 1093:

CP: - 4,075.700 miliardi;
CS: - 6 miliardi.

Capitolo 1104:

CP: - 470,400 miliardi;
CS: - 470,400 miliardi.

Capitolo 1105:

CP: - 38,989 miliardi;
CS: - 38,989 miliardi.

Capitolo 1168:

CP: - 129 miliardi;
CS: - 129 miliardi.

Capitolo 1245:

CP: - 34,196 miliardi;
CS: - 34,196 miliardi.

Capitolo 1385:

CP: - 210 miliardi;
CS: - 210 miliardi.

Capitolo 1802:

CP: - 19,267 miliardi;
CS: - 19,267 miliardi.

Capitolo 1832:

CP: - 7,625.500 miliardi;
CS: - 7,625.500 miliardi.

Capitolo 1836:

CP: - 1,503.600 miliardi;
CS: - 1,503.600 miliardi.

Capitolo 1841:

CP: - 986.500 miliardi;
CS: - 986.500 miliardi.

Capitolo 1872:

CP: - 19,022.200 miliardi;
CS: - 19,022.200 miliardi.

Capitolo 2000:

CP: - 4,319 miliardi;
CS: - 4,319 miliardi.

Capitolo 2002:

CP: - 10,734.300 miliardi;
CS: - 10,734.300 miliardi.

Capitolo 2102:

CP: - 13,837.340 miliardi;
CS: - 13,837.340 miliardi.

Capitolo 2501:

CP: - 38,142.470 miliardi;
CS: - 38,142.470 miliardi.

Capitolo 2502:

CP: - 25,681.020 miliardi;
CS: - 25,681.020 miliardi.

Capitolo 2802:

CP: — 72,597 miliardi;
CS: — 72,597 miliardi.

Capitolo 2807:

CP: — 16,238 miliardi;
CS: — 16,238 miliardi.

Capitolo 4011:

CP: — 60 miliardi;
CS: — 60 miliardi.

Capitolo 4031:

CP: — 234 miliardi;
CS: — 234 miliardi.

Capitolo 4051:

CP: — 321,600 miliardi;
CS: — 321,600 miliardi;

dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

ART. 24-bis.

(Riduzione di autorizzazioni di spesa).

1. Le autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato per il 1995, relative alla categoria quarta (acquisto di beni e servizi), sono ridotte per l'anno 1995 del 10 per cento. Per gli anni 1996 e 1997 la crescita delle autorizzazioni complessive non dovrà eccedere il tasso d'inflazione programmato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

al disegno di legge finanziaria:

alla tabella C, Ministero della difesa, regio decreto n. 203 del 1928, modificare gli importi come segue:

Articolo 17, comma 1:

1995: — 80.000;
1996: —;
1997: —;

Articolo 17, comma 2:

1995: — 20.000;
1996: —;
1997: —;

alla tabella D, legge n. 67 del 1988, Fondo dotazione SACE, modificare gli importi come segue:

1995: — 200.000;

alla tabella E, inserire le seguenti voci:

legge n. 526 del 1982, articolo 11 (esportazioni):

1995: — 10.000;

legge n. 130 del 1983, articolo 8, commi 1 e 2 (esportazioni):

1995: — 10.000;

legge n. 730 del 1983, articolo 18, commi 7 e 8 (esportazioni):

1995: — 10.000;

legge n. 887 del 1984, articolo 9, comma 6 (esportazioni):

1995: — 20.000;

legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 6 (esportazioni):

1995: — 10.000;

decreto-legge n. 149 del 1993, articolo 2, comma 10 (esportazioni):

1995: — 130.000;

legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 15 (viabilità straordinaria):

1995: — 100.000;

legge n. 317 del 1993, articolo 4 (ricostruzione post-bellica):

1995: — 50.000.

3. 47.

Guerra, Luigi Marino, Carazzi,
Muzio, Garavini, Pistone,
Saia, Valpiana, Nardini.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: anche parziale con le seguenti: in tutto o in parte.

3. 48 (3. 21).

Provera, Calderoli, Ceresa, Devetag, Hüllweck, Petrini, Sticotti, Valenti, Zocchi.

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: oppure attraverso lo scambio con altri enti al fine di recuperare alloggi alternativi o strutture previste nel progetto-obiettivo di cui al presente comma.

3. 49 (3. 49).

Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Saia, Nardini, Valpiana, Beebe Tarantelli.

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

3. 50 (3. 22).

Provera, Calderoli, Ceresa, Devetag, Hüllweck, Petrini, Sticotti, Valenti, Zocchi.

Al comma 5, terzo periodo, sopprimere la parola: prioritariamente.

3. 51 (3. 52).

Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Saia, Nardini, Valpiana, Beebe Tarantelli.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: prioritariamente con la seguente: esclusivamente.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 3. 47, a pag. 44).

3. 52.

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Saia, Valpiana, Nardini.

Sopprimere il comma 6.

3. 53 (3. 48).

Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Saia, Nardini, Valpiana, Beebe Tarantelli.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. All'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: « 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 6 per cento » e le parole: « 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12 per cento ».

3. 54 (3. 51).

Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Saia, Nardini, Valpiana, Beebe Tarantelli.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: per due anni consecutivi.

3. 55 (3. 23).

Provera, Calderoli, Ceresa, Devetag, Hüllweck, Petrini, Sticotti, Valenti, Zocchi.

Sopprimere il comma 8.

3. 56 (3. 24 e 3. 67).

Provera, Calderoli, Ceresa, Devetag, Hüllweck, Petrini, Sticotti, Valenti, Zocchi.

Sopprimere il comma 9.

3. 40.

Beebe Tarantelli, Rinaldi, Giannotti, Lumia, Giacco, Tanzarella, Tarantelli, Caccavari, Manganelli, Mignone, Perinei, Guerzoni, La Cerra, Torre, Cornacchione Milella, Pozza Tasca, Campatelli, Solaroli, Di Rosa, Ferrante, Serafini, Mattina, Mattioli, Voza, Sales, Soriero, Schettino.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Nei territori delle province autonome di Bolzano e Trento, nonché della regione autonoma della Val d'Aosta, la disattivazione degli ospedali di cui al presente articolo è disciplinata dall'articolo 27, comma 4, della presente legge.

3. 58.

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Gubert.

Al comma 9, sostituire le parole da: ad assumere a loro carico *fino alla fine del comma con le seguenti:* entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a darne comunicazione motivata al Ministro della sanità, il quale provvede entro ulteriori sessanta giorni ad accertare la validità delle motivazioni, al fine di autorizzare il mantenimento in attività delle suddette strutture nel caso se ne confermasse la utilità. In tal caso gli oneri relativi restano a carico dei mezzi finanziari di provenienza del Servizio sanitario nazionale.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 3. 47, a pag. 44).

3. 59.

Guerra, Luigi Marino, Carazzi, Muzio, Garavini, Pistone, Saia, Valpiana, Nardini.

Al comma 9, sostituire le parole: entro il termine perentorio di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* dalla data di entrata in vigore dei piani di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. 60.

Polenta.

Al comma 11, sostituire le parole: dispone che l'ambulatorio garantisca *con le seguenti:* , nei limiti delle disponibilità di personale, di strutture e di mezzi finanziari, provvede ad adottare gli opportuni provvedimenti al fine di garantire.

3. 61.

Rinaldi, Giannotti, Lumia, Giacco, Tanzarella, Beebe Tarantelli, Caccavari, Manganelli, Mignone, Perinei, Guersoni, La Cerra, Torre, Cornacchione Milella, Pozza Tasca, Campatelli, Solaroli, Di Rosa, Ferrante, Serafini, Mattina, Mattioli, Voza, Sales, Soriero, Schettino.

Al comma 12, sostituire la parola: dispongono *con le seguenti:* , nei limiti delle disponibilità di personale, di strutture e di mezzi finanziari, provvedono ad adottare gli opportuni provvedimenti al fine di garantire.

3. 62.

Rinaldi, Giannotti, Lumia, Giacco, Tanzarella, Beebe Tarantelli, Caccavari, Manganelli, Mignone, Perinei, Guersoni, La Cerra, Torre, Cornacchione Milella, Pozza Tasca, Campatelli, Solaroli, Di Rosa, Ferrante, Serafini, Mattina, Mattioli, Voza, Sales, Soriero, Schettino.

Dopo il comma 12 inserire i seguenti:

12-bis. Le regioni sono tenute a determinare per i ricoveri ospedalieri il numero delle giornate di degenza previste in base a raggruppamenti omogenei per patologie ed a fissare per ogni giornata in più di ricovero una partecipazione alla spesa del paziente ricoverato che non sia inferiore al 10 per cento e non sia superiore al 30 per

cento del costo medio della degenza nella struttura sanitaria interessata.

12-ter. Per i ricoveri in case di cura convenzionate, il numero delle giornate di degenza di cui al comma 12-bis e per lo stesso tipo di patologia dovrà essere contratto in misura non inferiore al 20 per cento, con arrotondamento per eccesso ad una unità, e la partecipazione alla spesa del paziente ricoverato non potrà essere inferiore al 50 per cento del costo della degenza a carico della regione.

12-quater. I maggiori introiti derivanti dalla partecipazione alle spese di cui ai commi 12-bis e 12-ter saranno destinati, nella misura dell'80 per cento, ad un fondo aziendale da istituire nei bilanci delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, con destinazione, in pari misura, vincolata per il rinnovo delle attrezzature sanitarie e per compensi incentivanti per il personale. Il restante 20 per cento è destinato ad un apposito fondo regionale da istituire con destinazione vincolata per la restituzione delle somme a quei pazienti la cui maggiore degenza sia stata determi-

nata da complicità sanitarie imprevedibili.

3. 67 (3. 88).

Scoca.

Sopprimere il comma 13.

3. 64.

Polenta.

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente:

(Segue la parte compensativa già riportata nell'emendamento 3. 47, a pag. 44).

3. 63.

Guerra, Luigi Marino, Carazzi,
Muzio, Garavini, Pistone,
Saia, Valpiana, Nardini.

*Al comma 13, sostituire le parole da:
soggiorno fino alla fine del comma con la
seguito: lungodegenza.*

3. 65.

Polenta.

*INTERROGAZIONI URGENTI SULL'ALLUVIONE
CHE HA COLPITO ALCUNE REGIONI ITALIANE*

MOIOLI VIGANÒ, GERBAUDO, MONTICONE e ACQUARONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il Nord-ovest del Paese — il Piemonte e la Liguria in particolare — è stato sconvolto da terribili nubifragi abbattutisi sulle due regioni seminando morte, panico e ingentissimi danni; una tragedia dalle enormi proporzioni economiche e sociali, con famiglie senza tetto, agricoltura e importanti industrie distrutte;

l'intensità dei fenomeni temporaleschi, che non trova riscontro dal 1913, ha provocato la rottura di ponti e frane con conseguente interruzione di linee ferroviarie, di autostrade, strada, sia provinciali che comunali, l'isolamento della maggior parte dei centri abitati, con località prive di linee telefoniche, gas, luce, acqua;

nel primo bilancio dei danni figurano decine di vittime e numerosi dispersi;

l'eccezionale straripamento dei fiumi e dei torrenti ha provocato la distruzione di aziende agricole, di ogni genere di coltura e di raccolti, nonché la devastazione di interi centri abitati con conseguenti gravi danni per l'economia delle regioni Piemonte e Liguria;

risultano inaccettabili, ad avviso degli interroganti, le dichiarazioni del Sottosegretario all'Interno Gasparri il quale non ha trovato di meglio che giustificare i ritardi, la difficoltà nei soccorsi e le gravi manchevolezze addossandone le responsabilità al passato dimostrando di ignorare

completamente la dinamica dei fenomeni e l'importanza relativa delle cause che li hanno determinati —:

se vi sia stata una sottovalutazione degli eventi da parte delle autorità competenti, rispetto ad un disastro « annunciato » con puntualità dai meteorologi;

quale sia stato il ruolo del magistrato del Po e se corrisponda al vero che le stazioni di rilevazione sul fiume fossero già fuori uso dopo le piogge fin dal venerdì 4 novembre;

se si sia proceduto a una verifica dettagliata di quanto è stato fatto fin dalla giornata di sabato;

se risulti una carenza di disponibilità finanziarie per le zone colpite ritenendo solo così spiegabili le affermazioni del Sottosegretario alla Protezione civile Ombretta Fumagalli Carulli, nel momento più acuto della tragedia, tendenti a minimizzare la portata del disastro;

se si sia proceduto ad un primo inventario e ad una valutazione economica dei danni localizzati nelle regioni Piemonte e Liguria, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati;

quali urgenti e concrete iniziative siano state immediatamente intraprese per fronteggiare la difficile situazione, superare la fase dell'emergenza e quali risorse straordinarie intenda destinare alle popolazioni colpite dalla calamità per affrontare le gravi difficoltà economiche e consentire una pronta attivazione delle opere da ripristinare;

se infine il Governo non ritenga opportuno dichiarare lo stato di calamità naturale e sia allo studio un provvedimento d'urgenza con misure in materia fiscale, creditizia e previdenziale per favorire una pronta ripresa dell'insieme delle attività economiche delle aree danneggiate.

(3-00303)

BERLINGUER, GUERZONI, MATIOLI, MUSSI, NOVELLI, SPINI, SCALIA, TURCO e GALLETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

le ingenti piogge degli ultimi giorni hanno provocato in tutto il Paese, particolarmente nelle regioni nord-occidentali, gravissime devastazioni e lutti. Si parla ormai di oltre 100 morti e di migliaia di senzatetto; tutta l'Italia del nord è bloccata. Fermi i treni e le principali arterie stradali, precarie le comunicazioni, sospese le attività didattiche e molte attività produttive;

è difficile credere che tali immani tragedie siano da addebitare esclusivamente ad un evento atmosferico prevedibile, per quanto di notevole violenza, e non piuttosto ad un drammatico insieme di cause fra le quali spiccano le inefficienze e le inadempienze di molti organi dello Stato e di enti territoriali;

ogni anno in corrispondenza dei periodi di maggiore piovosità il Paese si trova a fare i conti con il gravissimo stato di dissesto idrogeologico evidenziato in tutta la sua gravità da quanto successo in questi giorni;

a fronte della necessità, evidenziata dal Ministro dei lavori pubblici in sede di predisposizione del bilancio, di dimensionare la dotazione di spesa per il settore della difesa del suolo in 13.000 miliardi per il triennio 1995-97, la legge finanziaria prevede uno stanziamento di appena 1.000 miliardi;

a sei anni di distanza dall'entrata in vigore della legge n. 183 del 1989 sulla

difesa del suolo tale legge risulta ancora largamente inattuata, in mancanza dei piani di bacino, in particolare, non si prevede come sia possibile pianificare qualsiasi intervento di protezione civile, così come riesce difficile immaginare qualunque intervento di prevenzione dei danni causati dal dissesto idrogeologico —:

se non reperi opportuno accertare per quale motivo un evento atmosferico prevedibile quale la pioggia, seppur di notevole intensità, abbia provocato simili immani tragedie;

quale la situazione degli aiuti alle popolazioni disastrose, in particolare se le strutture della protezione civile siano state sufficienti e tempestive nel portare i primi soccorsi;

quale la situazione aggiornata relativamente ai decessi ed ai danni provocati dalla ondata di maltempo;

se non reperi che una più oculata politica di gestione del territorio potrebbe contribuire ad evitare simili tragedie per l'avvenire;

se non ritenga opportuno accertare con i mezzi anche di indagine a sua disposizione lo stato attuale del dissesto idrogeologico del territorio nazionale e dei danni ambientali, sociali ed economici da esso causati, lo stato di attuazione della legge n. 183 del 1989 sulla difesa del suolo in particolare relativamente all'operato dei servizi tecnici nazionali e alla predisposizione e attuazione dei piani di bacino nazionali e regionali, quale sia infine l'impatto delle grandi opere pubbliche realizzate sul territorio;

se non ritenga di dover rivedere le previsioni di spesa relative al risanamento idrogeologico del Paese;

se non reperi che l'attività di protezione civile debba basarsi anche sugli strumenti di pianificazione relativi all'assetto del territorio ed alla difesa del suolo;

se siano disponibili dati sull'ammontare dei danni finora verificatisi. (3-00304)

BERTINOTTI, MUZIO, MARCO RIZZO, BOFFARDI, BOLOGNESI, CRUCIANELLI, SCIACCA, LENTI e SCOTTO di LUZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — *Per sapere — premesso che:*

violenti nubifragi hanno colpito nei giorni dal 4 al 6 novembre tutto il nord-ovest dell'Italia, ed in particolare i comuni di Cuneo, Asti, Alessandria, Vercelli, Casal Monferrato, Genova, Aosta, Albenga (SV);

i nubifragi hanno provocato l'isolamento di numerose città, frane, fiumi in piena, senz'altro e purtroppo decine di vittime, e altrettanti numerosi dispersi;

gravi danni hanno subito e imprese artigiane, industriali, commerciali agricole e numerosissime strutture abitative;

i violenti nubifragi avvenuti fotografano in maniera drammatica lo stato di assoluto degrado del territorio italiano, oltretutto di una assoluta insufficienza di una azione strategica in merito alla difesa del suolo;

quanto avvenuto è il risultato della cementificazione selvaggia del territorio e della mancanza assoluta di prevenzione;

fin da mercoledì 2 novembre l'osservatorio meteorologico di Milano Duomo aveva messo in guardia su possibili eventi di grave intensità;

tali calamità naturali non sono fatti occasionali o imprevedibili, in quanto ogni anno il Parlamento è chiamato ad approvare decreti legge che stanziavano centinaia di miliardi allo scopo di rispondere a tali eventi con una logica emergenzialista;

appare grave l'assoluta impreparazione verificatasi da parte del Governo nel fronteggiare tale situazione;

le operazioni di soccorso non sono state esenti da critiche essendosi svolte senza un reale coordinamento con una iniziale sottovalutazione della situazione e della sua evoluzione, pur sottolineando lo sforzo e lo spirito di abnegazione compiuto

da migliaia di uomini: vigili del fuoco, forze di polizia, militari e volontari —:

quali i motivi, e di chi la responsabilità, che hanno impedito alla Protezione civile di prendere gli opportuni provvedimenti preventivi visto che tali gravi calamità naturali avvengono ogni anno e che in particolare su questi ultimi nubifragi l'Osservatorio meteorologico di Milano Duomo aveva messo in guardia fin da mercoledì scorso;

se non ritenga che quanto avvenuto sia addebitabile ad una azione poco incisiva e attenta nei confronti del territorio ed in particolare della prevenzione dovuta ad una scarsa applicazione della legge in materia di difesa del suolo;

quali e di chi le responsabilità del mancato coordinamento e della sottovalutazione della situazione oltretutto del ritardo dei soccorsi;

se non ritenga necessario ed urgente avviare un piano straordinario che ponga come centrali iniziative tra le quali la pulizia degli alvei e degli argini dei fiumi, la riforestazione di ampie zone del Paese, che divenga una grande occasione occupazionale con al centro uno sviluppo ambientalmente compatibile;

se non ritenga contraddittoria, a fronte di alluvioni e calamità naturali che avvengono ogni anno quasi sempre nelle stesse zone, la scelta del Governo in sede di approvazione della legge finanziaria di esprimere contrarietà ad ogni proposta di aumento delle disponibilità finanziarie per la legge n. 183 in merito alla difesa del suolo;

se non ritenga assolutamente improcrastinabile l'emanazione di un provvedimento d'urgenza che stanzi risorse finanziarie congrue e certe, dando un ruolo centrale e immediatamente attivo ai comuni, allo scopo di sostenere concretamente le imprese artigiane, industriali, commerciali, agricole e le popolazioni così duramente colpite. (3-00305)

CAVERI, GUBETTI, BASSO, LANTELLA e SALINO. — *Al Presidente del*

Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

una violentissima alluvione ha investito nelle scorse ore vaste aree del Piemonte, della Liguria, della Valle d'Aosta e della Lombardia, causando la morte di molte persone e gravi distruzioni;

si tratta dell'ennesima catastrofe che colpisce zone già duramente colpite nel passato —:

quale sia lo stato della situazione e quali misure siano state assunte dal Governo per affrontare l'emergenza e in particolare se non risulti fondato il sospetto dell'esistenza di una rete di protezione civile poco decentrata e poco capillare;

se risulti fondato il timore che ci si trovi di fronte a condizioni climatiche in modificazione che tendono a creare periodici rischi di alluvione per le forti piogge;

quali misure strutturali si intendano intraprendere contro il degrado idrogeologico e in generale contro lo spopolamento della montagna che crea in particolare condizioni propizie a fenomeni di dissesto ambientale. (3-00306)

LUCÀ, NOVELLI, VIOLANTE, NEGRI e TURCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

una situazione di gravissima emergenza si è determinata per le popolazioni della regione Piemonte a seguito di piogge insistenti, straripamenti di fiumi e torrenti e conseguenti inondazioni che hanno pesantemente colpito il sistema infrastrutturale (strade, ponti, ferrovie, rete di distribuzione del metano ed elettrica), oltre alle abitazioni civili in numerosissimi comuni, dove si è pagato un alto contributo di vittime e di dispersi;

le azioni di soccorso e di intervento a tutela delle popolazioni ha segnato limiti in termini di ritardi e di inadeguatezza di mezzi evidenziata nella dislocazione sul

territorio nazionale della protezione civile (ad esempio la carenza di natanti per i soccorsi è stata rilevante);

il Governo regionale del Piemonte ha deliberato lo stato di calamità grave in una seduta straordinaria della Giunta, riunita in data 6 novembre 1994;

se il Governo non ritenga di deliberare lo stato di calamità grave del territorio del Piemonte e delle altre aree regionali colpite dall'alluvione;

se non consideri essenziale predisporre una iniziativa legislativa urgente che renda rapidamente operativo l'aiuto alle popolazioni locali, così come richiesto anche dalla regione Piemonte in particolare:

per i danni ai beni immobili e mobili delle popolazioni;

per le imprese artigianali, industriali, commerciali e agricole;

per il sistema delle infrastrutture e l'assetto idrogeologico, predisponendo l'adeguato reperimento di risorse;

se non consideri essenziale incrementare gli aiuti e i soccorsi alle popolazioni prive di abitazione, provvedendone l'immediato ricovero;

rispondere alle esigenze rappresentate dai sindaci di molti comuni spesso disattese ancora nella giornata del 6 novembre 1994. (3-00307)

MARTINAT, MARENCO, ZACCHERA, NESPOLI, LA RUSSA, PATARINO e VALENSISE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali siano le iniziative ed i provvedimenti che il Governo intende assumere in relazione alle gravissime, recenti calamità naturali che hanno colpito, con particolare gravità, le regioni del nord, in special modo il Piemonte, la Liguria e la Lombardia, causando la morte di numerosi cittadini e sconvolgendo intere plaghe, con danni a strutture pubbliche, civili, viarie, ferroviarie, fluviali ed all'edilizia privata, oltre che alle attività produttive. (3-00308)

FORMENTI, PORTA, VALENTI, HÜLLWECK, RONCHI, AZZANO, CANTARUTTI, CARLO CONTI, GILBERTI, TONIZZO, PIZZICARA, BONOMI, ZENONI, FAVERIO, CARTELLI, LOVISONI, STICOTTI, CAVALLINI e GIBELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

negli ultimi giorni si è abbattuta sul territorio l'ennesima « tragedia annunciata » che è costata la vita a decine di persone: si tratta di morti che, come in precedenti episodi — per tutti, quello della Valtellina — non si possono non ritenere anche morti di Stato;

ciò che è avvenuto è dovuto alla mancata attuazione da parte delle autorità centrali della legge n. 225 del 1992 che all'articolo 15, comma 2, prevedeva che le regioni favorissero l'organizzazione delle strutture comunali di protezione civile;

inoltre, l'articolo 13 della medesima legge riconosceva alla provincia la competenza per la predisposizione di idonei programmi provinciali di previsione e prevenzione;

tutto ciò in Italia non si è mai concretizzato: i comuni e le province non hanno mai ricevuto fondi per attivare i propri supporti informativi. I soldi, quando sono arrivati, sono arrivati dopo l'evento calamitoso, a pioggia e comunque sempre insufficienti, per riparare a danni che, inevitabilmente, si sarebbero verificati nuovamente alla prossima calamità;

c'è quindi una tendenza dello Stato italiano a considerare straordinari eventi calamitosi che pur si sono ripresentati con regolarità negli ultimi anni. I danni maggiori, tra l'altro, non sono quelli materiali, ma quelli relativi alla incolumità dei cittadini —:

se non si intenda avviare una indagine amministrativa finalizzata ad appurare le responsabilità della pubblica amministrazione in ordine all'applicazione della legge n. 183 del 1989, relativa alla difesa del suolo, in modo particolare per quanto concerne le responsabilità relative

alle perdite di vite umane che si sono verificate a seguito degli eventi catastrofici e l'incidenza dello scempio del territorio sul determinarsi degli stessi eventi;

se non si intenda erogare con immediatezza agli enti locali i fondi necessari per assolvere adeguatamente agli adempimenti previsti dalla legge n. 225 del 1992, al fine di dotare il territorio degli agognati programmi di previsione, prevenzione e corretta informazione ai cittadini.

(3-00309)

FOGLIATO, TAGINI, CAVALLINI, VIALE, CERESA, ROSSETTO, MICHIELON, CASELLI, PETRINI, ZENONI, FRANZINI TIBALDEO, LUIGI ROSSI, RONCHI e CASTELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

sono in atto gravissimi eventi naturali calamitosi che hanno colpito e stanno colpendo con ingentissimi danni materiali ed alle persone nelle province di Asti, Cuneo, Alessandria, Genova, Savona, Torino, Imperia e Pavia;

la risposta della protezione civile e delle autorità competenti si è palesata fino ad oggi, per quanto immediata, insufficiente a fronteggiare la gravissima situazione venutasi a creare in seguito ai succitati eventi;

le province di Asti, Cuneo, Alessandria e Torino versano in grave situazione in seguito di codeste calamità e sono tutt'ora carenti di mezzi di soccorso, di generi alimentari, di personale militare;

si fa inoltre presente che oltre a strutture, ponti, strade, molte aziende sono state completamente distrutte;

appare assolutamente necessaria la dichiarazione di stato di calamità naturale per le zone interessate da questi violenti alluvioni —:

quali interventi immediati il Governo intenda intraprendere per fronteggiare tale gravissima emergenza a livello di soccorsi

a favore delle popolazioni così drammaticamente colpite;

in che modo il Governo ritenga di intervenire ed in quali tempi per ripristinare le strutture (strade, ponti, ecc.) gravemente danneggiate;

in che modo il Governo ritenga di intervenire ed in quali tempi per le aziende che sono state completamente distrutte, e per le centinaia di posti di lavoro conseguentemente compromessi;

se il Governo intenda dichiarare lo stato di calamità naturale in relazione ai fatti suddetti. (3-00310)

MELUZZI, BROGLIA, ROSSO, TARDITI, MAMMOLA, CHERIO, CAVANNA SCIREA, LAVAGNINI e NAN. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, dell'ambiente e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

di fronte agli eccezionali eventi meteorologici che hanno provocato la catastrofica alluvione in Piemonte, Liguria ed altre zone del nord Italia, quali misure il Governo intenda assumere per soccorrere le popolazioni tragicamente colpite ed avviare prontamente la ricostruzione delle zone duramente devastate dall'evento;

quali misure il Governo intenda tempestivamente assumere in materia di assetto e tutela degli equilibri ecologici e di pianificazione idrografica, idrogeologica e boschiva dei territori.

Gli interroganti sottolineano che carenze conoscitive, normative e gestionali, accumulate in decennali colpevoli omissioni e ritardi, pongono le basi di quel caos ambientale e territoriale che tanta parte ha, insieme ad una carente tutela delle acque fluviali, in eventi tragici come quelli occorsi. (3-00311)

VIETTI, MUSUMECI e BARESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'alluvione che ha investito nelle ultime ore le regioni del nord-ovest dell'Ita-

lia e particolarmente il Piemonte, riveste i connotati di una vera e propria sciagura naturale con drammatiche conseguenze per la popolazione e le strutture pubbliche e private delle zone colpite;

nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi portati dalla protezione civile, dal Ministero dell'interno e dal volontariato specializzato nelle regioni colpite, la situazione rimane drammatica —:

se non ritenga opportuno predisporre un intervento normativo straordinario per le zone così drammaticamente colpite dal devastante nubifragio. (3-00312)

SOLAROLI, BERLINGUER, GUERZONI, MATTIOLI, MUSSI, NOVELLI, SPINI, BARGONE, BARTOLICH, CALZOLAIO, CAMOIRANO, DE SIMONE, EMILIANI, GERARDINI, LORENZETTI, MAFAI, PULCINI, SCALIA, TURRONI, VIGNI, RAGATTI, VIOLANTE, LUCA NEGRI, TURCO, DEL GAUDIO, DI ROSA, DE BENETTI, PERICU e FASSINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro dell'ambiente.* — Per conoscere — premesso che:

le piogge insistenti di questi ultimi giorni hanno provocato numerose vittime e danni ingentissimi in varie regioni italiane;

il numero delle vittime, l'estensione e la quantità dei danni materiali inducono a ritenere che alla base di questa gravissima situazione non vi sia solo l'eccezionalità degli eventi atmosferici ma anche e soprattutto l'assenza in questi anni di una qualsiasi politica per il contenimento del dissesto idrogeologico del territorio, nonostante le ricorrenti denunce del mondo scientifico e di istituti di ricerca che hanno quantificato in 60 mila miliardi i danni che in 10 anni è costata l'inazione nella difesa del suolo;

se il Governo intenda proclamare lo stato di calamità grave e dichiarare lo stato di emergenza nelle regioni colpite;

quante siano le vittime nelle varie regioni italiane;

il quadro esatto e circostanziato dei danni provocati alle infrastrutture, alle attività produttive, alle abitazioni, agli edifici pubblici;

se vi siano stati sottovalutazione del pericolo e ritardi negli interventi di soccorso;

quali misure, legislative e finanziarie, il Governo intenda adottare per fronteggiare l'emergenza e favorire la ricostruzione e la ripresa nelle zone colpite;

quali politiche intenda mettere in atto, nel medio e lungo periodo, per prevenire il ripetersi dei disastri e, in ogni caso, per ridurre l'attuale effetto devastante delle piogge;

quale è lo stato di attuazione della legge n. 183 del 1989, sulla difesa del suolo;

quali iniziative il Governo intenda assumere per l'attuazione del piano triennale per l'ambiente 1994-96;

quali e quante risorse finanziarie il governo intenda destinare all'avvio di una concreta politica di tutela del territorio, e non solo nelle zone colpite dalle alluvioni di questi giorni;

se non ritenga incompatibile con una corretta politica di difesa del suolo i condoni edilizi indiscriminati e ripetuti.

(3-00313)

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 7 novembre 1994.**

Aimone Prina, Aloï, Amoruso, Asquini, Baccini, Biondi, Casini, Comino, Costa, D'Onofrio, Evangelisti, Fumagalli Carulli, Gasparri, Ghigo, Gnutti, Indelli, Li Calzi, Lo Jucco, Lo Porto, Malan, Marano, Maroni, Mazzetto, Mazzuca, Meo Zilio, Parlato, Pasinato, Piacentino, Porcu, Antonio Rastrelli, Rocchetta, Scarpa Bonazza Buora, Teso, Tremaglia, Urbani, Vietti.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 4 novembre 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BOFFARDI: « Nuove norme per il funzionamento delle Agenzie per l'impiego » (1569);

BOFFARDI e DORIGO: « Norme per la ricostruzione della carriera degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto » (1570).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di un deputato
ad una proposta di legge.**

La proposta di legge TANZARELLA ed altri: « Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato » (1314) (*annunziata nella seduta del 27 settembre 1994*) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato DE ANGELIS.

**Trasmissione dal Presidente
del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 novembre 1994, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 67, le relazioni — sull'attività svolta nel 1991 — redatte dalle associazioni di promozione sociale, beneficiarie per l'anno 1992 dei contributi di cui alla citata legge.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Trasmissione
dal ministro della difesa.**

Il ministro della difesa, con lettera in data 27 ottobre 1994, ha trasmesso copia del verbale della riunione del 22 settembre 1994 del Comitato per il programma navale previsto dalla legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente la costruzione e l'ammodernamento dei mezzi della marina militare.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Trasmissione
dal ministro delle finanze.**

Il ministro delle finanze, con lettera in data 3 novembre 1994, ha trasmesso un elaborato sui risultati complessivi delle entrate tributarie erariali (accertamenti) relativo al periodo gennaio-agosto 1994.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione di risoluzioni dal Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di tre risoluzioni:

« sulla relazione della commissione d'inchiesta del luglio 1994 sul trasporto di merci su strada nel mercato unico europeo » (doc. XII, n. 32);

« su un'Europa a più velocità » (doc. XII, n. 33);

« sul traffico illecito di materiale nucleare » (doc. XII, n. 34).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma del regolamento, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla II Commissione (doc. XII, n. 34);

alla III Commissione (doc. XII, n. 33);

alla IX Commissione (doc. XII, n. 32);

nonché, per il prescritto parere, *alla III Commissione e alla Commissione speciale per le politiche comunitarie.*

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le richieste di

parere parlamentare sulle proposte di nomina del dottor Francesco DIVELLA a Presidente dell'Ente autonomo Fiera del Levante, con sede in Bari; del dottor Piero Eusebio GARRIONE a Presidente dell'Ente nazionale Risi e della conferma del professor Alessandro BERETTA ANGUSSOLA a presidente dell'Istituto italiano di medicina sociale.

Tali richieste, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, sono deferite, rispettivamente, alla X Commissione permanente (Attività produttive); alla XIII Commissione permanente (Agricoltura) ed alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1993, n. 499, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante: « Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro ».

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla II Commissione permanente (Giustizia). Tale parere dovrà essere espresso entro il 22 novembre 1994.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.